

14181



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Prot. n. 63692/2017  
Entrata prot. n. 53990/2017  
Allegati: 1  
Riferimento a nota n.

OGGETTO: A.S. n. 2754 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Relazione tecnica di passaggio.

E' stata esaminata la relazione tecnica, prevista dall'articolo 17, comma 8 della legge n. 196/2009, predisposta dal Ministero dell'Interno relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Roma, 5 APR. 2017

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e p.c.

All'Ufficio del  
coordinamento legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

## RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento propone, con il Capo I rubricato “Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana”, un nuovo modello di *governance* del sistema sicurezza nelle aree urbane ed è volto a definire, in coerenza con il mutato assetto costituzionale, la disciplina e gli strumenti propri dei diversi soggetti istituzionali (lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali) chiamati a comporre – in un’ottica multifattoriale e poliedrica e nel rispetto delle specifiche competenze – le politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata volte a stabilizzare i fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale necessari, connessi alle condizioni di complessità dei grandi centri urbani.

Dall’attuazione del presente decreto legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un impianto a carattere prevalentemente ordinamentale che ammette, nell’ambito del citato modello di *governance* “multilivello”, l’esistenza di uno *spazio giuridico orizzontale* nel quale interagiscono, con strumenti e legittimazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti locali ed il Sindaco che, per interventi emergenziali di “sicurezza situazionale” legati al degrado urbanistico o all’affievolimento dei livelli di coesione sociale del proprio territorio, può agire direttamente quale rappresentante della comunità locale.

Il provvedimento è composto da 18 articoli suddivisi in due capi: il Capo I concernente “Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana” (art. 1-8).

**L’articolo 1, comma 2-bis, prevede che concorrano alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.**

**L’articolo 2, individua, al comma 1, in sede di definizione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, taluni settori di intervento concernenti la collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale. Si tratta in particolare, di scambio informativo tra forze di polizia e la polizia locale, di interconnessione, a livello territoriale, delle rispettive sale operative con utilizzo in comune di sistemi di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, e di aggiornamento professionale integrato. La disposizione, si limita a delineare, nell’ambito delle linee generali delle politiche per la promozione della sicurezza integrata, le direttrici promozionali e programmatiche della nuova policy, nell’ottica di meglio coordinare, indirizzandole, l’esercizio di competenze di soggetti istituzionali diversi per lo svolgimento di attività di interesse comune. La disposizione indica dunque moduli relazionali e modelli di coordinamento negli specifici settori che meglio e più precisamente delincheranno i processi di coordinamento tra i diversi livelli di governo in materia di collaborazione tra forze di polizia e di polizia locale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di disposizione di natura programmatica alla cui concreta attuazione si provvederà, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del testo.**

L’articolo 3, prevede, al comma 1, la stipula di accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’attuazione delle linee generali delle politiche

pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, mentre il comma 2 statuisce che le stesse Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano a tal fine adottare misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste costituiscono mere facoltà che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno svolgere con le risorse destinate dalle stesse ai citati fini, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

L'articolo 4 definisce il concetto di sicurezza urbana.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, riguardanti la sottoscrizione dei patti in materia di sicurezza urbana tra il prefetto e il sindaco, non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma si limita a prevedere la possibilità di contribuzione da parte degli enti locali, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti. **Gli obiettivi dei patti di cui al comma 2 potranno essere perseguiti, attraverso concreti interventi, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio previsti. In merito all'impiego delle forze di polizia per far fronte a esigenze straordinarie di controllo del territorio, si rappresenta che, anche in questo caso, si tratta di una delle possibili modalità di perseguimento dell'obiettivo della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, da realizzare attraverso le risorse disponibili già impegnate in attività di controllo del territorio, che potranno eventualmente essere rimodulate nell'ottica di assicurare una più adeguata distribuzione dei presidi, in relazione alle esigenze che, di volta in volta, potranno essere individuate nei patti.**

Sempre con riferimento all'articolo 5, i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies autorizzano la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto ministeriale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle predette risorse.

L'articolo 6 istituisce un comitato metropolitano con il compito di svolgere attività di analisi, valutazione e confronto delle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. Alle riunioni del citato organo, che è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, i sindaci dei comuni interessati alle questioni riferite ai rispettivi ambiti territoriali. E' altresì prevista la partecipazione anche di soggetti pubblici o privati del territorio interessato qualora sia ritenuto opportuno. La presenza alle riunioni del comitato non dà diritto a compensi, gettoni di presenza e **rimborso spese**, né determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali spese di funzionamento del comitato avverranno, comunque, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Uguualmente, le risorse economiche previste nell'articolo 7 per il sostegno strumentale e logistico al perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attuazione delle politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio potranno essere assicurate dalle Regioni, dagli enti locali, nonché dagli enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati sulla base di una specifica norma contenuta nella legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Anche in questo caso le attività previste costituiscono mere facoltà che i soggetti pubblici interessati potranno svolgere nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

**Con il comma 1-bis si dispone che gli accordi e i patti possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da**

consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. In tal caso la norma prevede meccanismi di defiscalizzazione a carico dei citati soggetti disponendo che, a decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ai citati accordi o patti. Si tratta di una mera facoltà dei comuni i cui benefici potranno essere concessi qualora le amministrazioni interessate abbiano la disponibilità di risorse nel rispetto dei propri vincoli di bilancio.

L'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, ha introdotto l'applicabilità, ove possibile, anche delle previsioni di cui all'art. 119 TUEL (D.Lgs. 267/2000), in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (art. 7, comma 2 ultimo periodo). Anche in questo caso tali attività non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto costituiscono mere facoltà. Il medesimo articolo 119 TUEL prevede che tali contratti e accordi possano essere stipulati in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che pone, tra le proprie finalizzazioni, i risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

Il comma 2-bis del medesimo articolo 7 prevede che negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (per il 2017: 80 per cento della spesa del personale cessato nell'anno precedente; 100 per cento dal 2018), alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

+L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza della pubblica ma solo una mera ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio. Esso è volto a garantire maggiori ambiti di flessibilità al sistema delle autonomie prevedendo un nuovo e più ampio regime delle facoltà assunzionali per i comuni sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio, con conseguente facoltà di incrementare la spesa di personale di polizia locale nell'ambito dei nuovi limiti, da compensarsi comunque con corrispondente riduzione di altre voci di bilancio delle amministrazioni territoriali interessate. Tale facoltà prevede la possibilità di assumere personale di polizia locale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente per il 2017 e pari al 100 per cento per il 2018.

Restano comunque fermi gli obiettivi del pareggio di bilancio e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. Al fine di evitare duplicazioni di spesa, le cessazioni di personale di polizia locale non rilevano ai fini del

calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale vigente prevista dall'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I commi 2-ter e seguenti riconoscono, al personale della polizia municipale, gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri, quantificati in 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Si prevede che con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano determinati i criteri e le modalità di rimborso ai comuni interessati. Inoltre, si dispone che le commissioni deputate agli accertamenti delle condizioni per l'equo indennizzo e il rimborso delle spese operino nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infine, viene inserita una apposita clausola di salvaguardia che prevede una riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'andamento degli oneri in esame rispetto alle previsioni di spesa. Gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, stimati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, sono stati valutati prendendo a riferimento i dati di spesa relativi al personale della Polizia di Stato nell'ultimo anno disponibile da cui si evince una incidenza di casi di riconoscimento dell'equo indennizzo rispetto alla dotazione organica di circa il 2% con un beneficio medio di circa 1.960 euro pro-capite. Considerato che il numero dei potenziali destinatari della disposizione è di circa 58.500 unità, come rilevato dai dati del conto annuale, e che la predetta incidenza del 2% determina un numero di possibili casi di attribuzione dell'equo indennizzo pari a circa 1.150 unità, è stato stimato in via prudenziale un costo annuo pari a circa 2,25 milioni di euro. Analogamente, gli oneri connessi ai rimborsi delle spese per le degenze per causa di servizio risultano di circa 0,25 milioni di euro annui, calcolati considerando una spesa individuale di 1.200 euro per un numero di unità potenzialmente interessate, stimate con il medesimo procedimento di cui sopra, pari a 205 unità.

Anche il Capo II, rubricato "Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano", contiene una serie di disposizioni, prevalentemente di carattere ordinamentale.

L'articolo 8 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 declina le modalità applicative relative all'ordine di allontanamento dagli specifici luoghi – connessi alla mobilità – in cui il trasgressore abbia posto in essere una condotta vietata. In particolare, il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti che limitano la libera accessibilità o la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, a servizio della mobilità (ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano). Contestualmente alla contestazione dell'illecito, il trasgressore riceve, per iscritto, un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stata commessa la violazione per la durata di 48 ore. L'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le infrazioni sono state accertate e i proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune competente, con vincolo di destinazione per iniziative migliorative del decoro urbano.

Il comma 2 stabilisce che il predetto ordine di allontanamento è disposto anche nei confronti di chi viola le disposizioni contenute negli articoli 688 c.p. (ubriachezza molesta), 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza) e nell'art. 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (commercio abusivo), **nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

In questi casi, peraltro, le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa restano attribuite all'Erario ed è disposto, ricorrendone le condizioni, il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Le medesime disposizioni (ordine di allontanamento e irrogazione della sanzione amministrativa) si applicano anche nel caso in cui tali condotte siano poste in essere in aree urbane su cui insistono **scuole, plessi scolastici e siti universitari**, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, individuate dai Comuni con regolamento di polizia urbana.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10, rubricato "Divieto di accesso", attribuisce al questore il compito di irrogare, a carico di chi è ripetutamente incorso nelle violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1 e 2, un ordine di allontanamento (DASPO URBANO) da talune aree e luoghi, ricompresi tra quelli menzionati al comma 1 e al comma 3, individuati con riferimento all'ambito nel quale è stata accertata la violazione, **che riporta le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato**. La misura può avere una durata massima di sei mesi, mentre è previsto che, se applicata nei confronti di soggetto condannato – negli ultimi cinque anni – per reati contro la persona o il patrimonio, la misura in questione ha una durata minima di sei mesi e massima di due anni.

In quest'ultimo caso peraltro, attesa la più estesa afflittività del provvedimento questorile, è previsto che l'ordine di allontanamento sia sottoposto al giudizio di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, che vi provvederà, secondo il modello previsto per il "DASPO" nelle manifestazioni sportive maggiore durata, ai sensi dei commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Detta procedura, in quanto svolta avvalendosi delle risorse, umane e materiali, disponibili a legislazione invariata, non appare foriera di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nell'intento di rafforzare l'efficacia dei meccanismi previsti dagli articoli 9 e 10 è, poi, previsto che con direttiva del Ministro dell'interno vengano determinati i criteri generali per rafforzare la cooperazione, informativa e operativa, tra Forze di polizia statali e Corpi e Servizi di polizia municipale. Le attività di rafforzamento della cooperazione non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**I commi 6 e 6-bis riguardano disposizioni in materia di "ordine di allontanamento" e di c.d. "DASPO urbano" e l'accesso alle banche dati delle Forze di polizia statali da parte dei Corpi e Servizi di polizia municipale. Tali attività sono comunque sostenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Al riguardo, si fa osservare che con il comma 6-bis viene previsto che con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabiliti i livelli di accesso alle predette banche dati, "anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6". Si ritiene, pertanto, che – assistita dal cennato meccanismo di salvaguardia – dalla disposizione in argomento non possano comunque insorgere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mentre si ribadisce che le attività disciplinate dalle disposizioni in esame sono assicurate facendo esclusivo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si fa presente che sul capitolo di riferimento 7391 (Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici dell'amministrazione della pubblica sicurezza) risultano stanziati, per il triennio 2017-

2019, rispettivamente euro 26.879.259 per il 2017 e euro 27.279.259 per ciascuno dei successivi anni 2018 e 2019. Più in particolare, si fa rilevare che il PG 4, classificato FL, con una dotazione pari euro 25.900.000 nel 2017 e a euro 26.300.000 dal 2018 al 2024, è finalizzato alle attività di cui all'art. 8, comma 3, della legge 124/2015 (NUE). Invece, sul PG 1 del predetto capitolo risultano assegnati, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, euro 979.259. Detto stanziamento è sufficiente per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in argomento sulla base del seguente calcolo: sono stimati una media di 3-4 utenti per comune che sulla base di una valutazione media di 6.000 comuni sui poco meno di 8.000 potenzialmente collegabili, riconduce ad una stima compresa tra i 18.000 e i 24.000 nuovi utenti del C.E.D..

I nuovi utenti, tenuto conto degli archivi ai quali sarà verosimilmente consentito loro l'accesso (interrogazioni su documenti d'identità smarriti/rubati, permessi di soggiorno ri-lasciati e inserimento di targhe e documenti dei veicoli rubati), genereranno un traffico an-nuo di circa 5.000.000 interrogazioni, con una media annua di circa 1.100 interrogazioni per utente; pertanto, ipotizzandosi che un controllo su strada attuato dalla polizia municipale su un autoveicolo con a bordo il solo conducente comporta automaticamente l'interrogazione della targa, del documento di circolazione e del documento d'identità del conducente o del permesso di soggiorno se straniero, può stimarsi che ogni utente, a regime, genererà un traffico annuo pari ad almeno 4.400 transazioni per un totale complessivo di circa 105.600.000 transazioni/annuo con un aumento di circa il 20% delle transazioni attualmente generate dalle Forze di polizia statali.

Di conseguenza, al fine di garantire alle Forze di polizia statali un livello di servizio pari a quello attualmente fornito, è necessario provvedere all'implementazione dei sistemi in uso al C.E.D., sia da un punto di vista hardware che software, prevedendo, per un verso, un graduale aumento delle transazioni onde non aggravare il sistema, e, per altro verso, uno stanziamento iniziale che copra almeno il 60% dell'importo di circa 490.000 euro, IVA compresa, stimato per l'implementazione. Tale spesa sarà sostenuta con le risorse disponibili nell'ambito del capitolo di bilancio 7391/1.

Da quanto sopra descritto deriva che l'utilizzo delle restanti risorse assegnate al PG1 del capitolo 7391 sarà oggetto di riprogrammazione in modo tale da poter consentire la spesa della predetta attività di implementazione.

I commi 6-ter e 6-quater trattano disposizioni a carattere temporaneo (la loro efficacia cesserà il 30 giugno 2020), finalizzati a consentire alle Forze di polizia di procedere – assistite da inequivoca documentazione video fotografica – nella c.d. "flagranza differita" all'arresto di soggetti che, in occasione di manifestazioni sportive ovvero in caso di gravi reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone, non sia stato possibile bloccare nell'immediatezza dei fatti per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Le disposizioni recate dai due commi in questione hanno, dunque, il solo scopo di rimuovere un ostacolo giuridico che ad oggi si frappone all'esercizio da parte della polizia giudiziaria delle proprie funzioni, volte ad assicurare alla Giustizia gli autori di gravi reati; dette norme, peraltro, non presupponendo per la loro attuazione l'impiego di nuove o maggiori risorse umane, finanziarie o strumentali, appaiono insuscettibili di determinare aggravio di costi per la finanza pubblica.

L'articolo 11, in relazione alla materia di occupazioni arbitrarie di immobili, contempera l'esigenza di dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sgombero di edifici abusivamente occupati, salvaguardando i nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, ovvero quelli al cui interno sono presenti minorenni, con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché con quelle di garanzia dei diritti

fondamentali della persona normativamente affidati al prefetto, che può impartire apposite disposizioni per assicurare l'equilibrio di tutti i valori in gioco.

La norma in argomento, prevedendo attività istituzionali del Ministero dell'interno, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e per la sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 prevede interventi contro la *'movida selvaggia'*, con la possibilità di sospendere l'attività di pubblici servizi che si siano resi ripetutamente inottemperanti alle ordinanze dei Sindaci per gli orari dei pubblici esercizi e per la vendita di alcolici e superalcolici, **disponendo altresì, la possibilità di graduare da quindici giorni a tre mesi, anziché nell'attuale misura fissa di tre mesi, la sospensione dell'attività di chi vende o somministra alcolici a minorenni.** Dall'attuazione della norma non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 12-bis, che estende anche agli esercizi "di vicinato" la sottoponibilità al provvedimento questorile di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 13 dispone ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di **scuole, plessi scolastici, siti universitari**, locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, con il ricorso alla misura del *'DASPO'*, da discoteche o locali con pubblico intrattenimento, per un periodo da 1 a 5 anni, per chi vende o cede sostanze stupefacenti o psicotrope in tali luoghi.

Sono previste per i trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie, suscettibili di produrre un incremento delle entrate dello Stato; in ogni caso dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa è garantita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 è relativo alla istituzione, in ambito regionale, del "Numero Unico Europeo 112". A tal fine le Regioni, che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali utilizzando integralmente le cessazioni dal servizio previste per le annualità 2016 (facoltà assunzionali 2017), 2017 (facoltà assunzionali 2018), 2018 (facoltà assunzionali 2019) e 2019 (facoltà assunzionali 2020). Tale possibilità consente alle Regioni di poter implementare le attività connesse al Numero unico europeo per le emergenze 112, di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e alle relative centrali operative. La copertura di tali assunzioni viene assicurata dalle Regioni che provvedono a valere sulle risorse assunzionali rese disponibili dalle cessazioni dal servizio previste per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

**Il comma 1-bis contribuisce a rafforzare i meccanismi di salvaguardia della finanza pubblica, sancendo che le procedure concorsuali per l'assunzione di personale da destinare al funzionamento del numero unico europeo 112 restano subordinate all'accertata insussistenza, presso l'Amministrazione regionale interessata, di personale in mobilità o in esubero concretamente idoneo allo svolgimento delle specifiche funzioni.**

L'articolo 15 integra la disciplina in materia di applicazione di misure di prevenzione personali, e prevede la possibilità di disporre, nei confronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che a ciò abbiano prestato esplicito consenso, modalità di controllo simili a quelle disciplinate dall'art. 275-bis del codice di procedura penale (c.d. braccialetto elettronico), nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La proposta consente una maggiore efficacia della misura di prevenzione ed un presumibile, significativo, abbattimento dei costi, legato alla possibilità di verificare "da remoto" il rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dall'Autorità giudiziaria.

La possibilità, infatti, di controllare il sorvegliato speciale a distanza, senza il materiale invio di pattuglie “in loco”, potrà consentire un più proficuo impiego di queste ultime, recuperate ai fini dello svolgimento di altri, importanti compiti istituzionali.

Attualmente i “braccialetti” disponibili sono 2.000, di cui 200 dotati di dispositivo GPS, e la loro utilizzazione può essere sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 16, rubricato “Modifiche all’articolo 639 del Codice penale”, introduce la possibilità per il Giudice di disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l’obbligo alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno, per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.

La previsione in esame non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la sua attuazione.

**Con riguardo, infine, all’articolo 16-bis, si osserva che la disposizione è meramente ordinamentale – essendo volta solo all’inasprimento della sanzione amministrativa pecuniaria oggi prevista nei confronti dei parcheggiatori abusivi – e, come tale, dalla stessa non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Infine, all’articolo 17 è stata prevista un’apposita disposizione, che assicura la neutralità finanziaria dell’intero schema di decreto - legge, precisando che l’attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è assicurata mediante l’utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione del presente decreto si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all’introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6, del presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

5 APR. 2017

